

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS AUGUSTO CESAR SEGUIDO GARA SARZANESE 1906/RIVAROLESE 1906 DEL 21.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. CASTIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUIDO GARA CASTIGLIONE/ADRANO CALCIO DEL 21.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Castiglione di Castiglione di Sicilia (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Cherubini Dr. Giorgio - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 3) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CILUMBRIELLO MASSIMO SEGUITO GARA BRINDISI 1912/SPORTING GENZANO DEL 21.09.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cilumbriello Massimo a 3 giornate di gara effettive.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 10 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete